

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 della direttiva sul diritto d'autore ⁽¹⁾ fornisca risposta alla questione se il diritto di distribuzione del titolare del diritto possa essere esercitato nei confronti di una riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, venduta e trasferita nello SEE dal titolare del diritto o con il suo consenso, qualora siffatta riproduzione abbia successivamente subito una modifica quanto alla forma e sia stata nuovamente commercializzata in tale nuova forma.
- 2) a) In caso di risposta affermativa alla questione 1, se la circostanza che si configuri una modifica ai sensi della questione 1 sia rilevante ai fini della risposta alla questione se sia allora evitato o eluso l'esaurimento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d'autore.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione 2(a), quali criteri debbano essere stabiliti perché si configuri una modifica relativa alla forma della riproduzione tale da evitare o eludere l'esaurimento, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d'autore.
- c) Se siffatti criteri consentano il criterio elaborato nel diritto nazionale neerlandese, ai sensi del quale non si configura più esaurimento per il semplice motivo che il rivenditore ha dato una forma diversa alle riproduzioni e le ha diffuse presso il pubblico in detta forma (Hoge Raad del 19 gennaio 1979, NJ 1979/412, Poortvliet).

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italia) il 25 luglio 2013 — Emmeci contro Cotral

(Causa C-427/13)

(2013/C 325/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emmeci Srl

Resistente: Cotral SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 56 della Direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾ vada interpretato nel senso che non è consentito al legislatore nazionale di prevedere che le stazioni appaltanti possano, durante la fase dell'ultimo rilancio nelle aste elettroniche, impedire ai concorrenti di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici, posticipandone la conoscenza al termine dell'asta;
- 2) Se l'art. 56 della Direttiva 2004/17/CE ed i principi di trasparenza e parità di trattamento ostino a disposizioni normative nazionali ovvero a prassi amministrative, quali quelle enunciate nel presente procedimento, che prevedano un black-out di cinque minuti nella fase finale dell'asta elettronica, durante il quale i concorrenti non sono in grado di conoscere la rispettiva classificazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali; GU L 134, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 31 luglio 2013 — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

(Causa C-431/13)

(2013/C 325/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vietnam Airlines Co. Ltd

Convenuti: Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

Questioni pregiudiziali

- 1) Se al passeggero spetti l'intero importo della compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾ per ritardo prolungato anche qualora un soggetto terzo, non compreso fra i passeggeri, abbia precedentemente effettuato a favore di tale passeggero un pagamento a titolo di compensazione per il ritardo, ovvero se si debba procedere alla detrazione di siffatto pagamento.

2) Nell'ipotesi in cui si debba procedere a detrazione: se ciò riguardi esclusivamente i diritti al risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale tedesco o anche i diritti alla riduzione del prezzo del viaggio.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 agosto 2013 — Unitrading Ltd, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-437/13)

(2013/C 325/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Unitrading Ltd

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto sancito all'articolo 47 della Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea] (¹) comporti che, qualora le autorità doganali, ai fini della produzione della prova dell'origine di prodotti importati, intendano fondarsi sui risultati di un'indagine condotta da un terzo che non fornisce indicazioni in merito a detta indagine né alle autorità medesime né al dichiarante, rendendo così difficoltosa o impossibile la sua difesa mirante a verificare la correttezza delle conclusioni utilizzate o a opporsi alle medesime, e ostacolando il compito del giudice di valutare i risultati dell'esame, il giudice non può tenere conto di detti risultati. Se sulla risposta a detta questione incida il fatto che detto terzo rifiuta di fornire alle autorità doganali e all'interessato le relative informazioni per il motivo, non meglio specificato, che si tratta di "law enforcement sensitive information" (informazioni sensibili relative all'applicazione della legge).

2) Se dai diritti di cui all'articolo 47 della Carta discenda che, qualora le autorità doganali non siano in grado di fornire indicazioni precise sull'indagine svolta, sulla quale è fondata la loro tesi secondo cui i prodotti hanno una determinata origine — risultati che vengono sostanzialmente contestati —, le autorità doganali — nella misura in cui ciò si possa da queste ragionevolmente pretendere — devono collaborare

alla domanda dell'interessato di eseguire a sue spese un sopralluogo e/o un prelievo di campione nel paese di origine da quest'ultimo indicato.

3) Se sulla risposta alla prima e alla seconda questione incida la circostanza che, dopo la comunicazione dei dazi doganali dovuti, per un periodo limitato erano ancora disponibili parti dei campioni dei prodotti, che l'interessato avrebbe potuto utilizzare per affidare una nuova indagine a un laboratorio diverso, anche nel caso in cui l'esito di detta indagine non fa venir meno che il risultato ottenuto dal laboratorio incaricato dalle autorità doganali non è controllabile, per cui — nel caso in cui il secondo laboratorio accerti l'origine dichiarata dall'interessato — anche per il giudice è impossibile raffrontare l'affidabilità dei risultati dei due laboratori. In tal caso, se le autorità doganali debbano far presente all'interessato la circostanza che parti dei campioni sono ancora disponibili e che esso può farne richiesta al fine di siffatto esame.

(¹) GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 agosto 2013 — SC BCR Leasing IFN SA/Agencia Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-438/13)

(2013/C 325/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC BCR Leasing IFN SA

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

Se possa essere considerato cessione a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2006/[112]/CE (¹) o, eventualmente, cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2006/[112]/CE, il caso di beni oggetto di un contratto di leasing finanziario che, a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore, non sono stati recuperati dalla società di leasing presso l'utilizzatore del bene, sebbene